



FIGB FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE



GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE NORME DI ATTUAZIONE

(Modificato ed approvato con delibera del CF n. 46 del 23/05/2017)

Art. 1 – Organizzazione territoriale

In ogni Regione ove esistano almeno dieci Affiliati aventi diritto di voto è costituito un Comitato Regionale con il compito di organizzare e sviluppare lo sport del bridge nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, di dare attuazione ai provvedimenti e alle disposizioni degli Organi Federali Centrali e di indirizzare e controllare l'attività dei Delegati Provinciali rientranti nella competenza territoriale di ciascuna Regione.

Nelle Regioni ove esistano meno di dieci affiliati aventi diritto di voto il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale.

Nella provincia di Trento e Bolzano vengono istituiti Organi Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli organi periferici a livello regionale.

Dettaglio delle strutture previste:

Strutture Regionali

- 1 – Comitati Regionali
- 2 – Delegati Regionali

Strutture Provinciali

- 1 – Comitati Provinciali
- 2 – Delegati Provinciali

Art. 2 – Revisore dei Conti Regionale

Il Revisore dei Conti Regionale è nominato dal Consiglio Federale a mente dell'art. 33, secondo comma lettera h), dura in carica per l'intero quadriennio olimpico e non può essere revocato. Il Revisore dei Conti Regionale svolge le funzioni ed assume i compiti previsti dall'art. 37 dello Statuto Federale. Le risultanze dell'attività, comportanti rilievi a carico del Comitato Regionale, debbono immediatamente essere rese note al Presidente della Federazione per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Il Revisore dei Conti Regionale avrà il compito di verificare che le operazioni effettuate dalla struttura periferica siano conformi ai Regolamenti federali, alle norme fiscali, al budget approvato e relazionerà periodicamente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti FIGB.

Il Consiglio Federale deciderà annualmente eventuali compensi e le modalità di erogazione.

Art. 3 – Attività e norme generali

Le strutture periferiche svolgono le attività stabilite dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico, secondo le linee guida deliberate annualmente dal Consiglio Federale.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE



GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE NORME DI ATTUAZIONE

(Modificato ed approvato con delibera del CF n. 46 del 23/05/2017)

L'attività amministrativa è disciplinata dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIGB, dalle Norme di attuazione e documento di sintesi e dal Disciplinare TRIC.

Art. 4 – Contributi e quote di iscrizione

Il Consiglio Federale delibera annualmente la tipologia e l'ammontare dei contributi destinati alle strutture periferiche, stabilendo contestualmente i criteri di erogazione.

Approvato il Calendario agonistico - sportivo e le iniziative di formazione a livello nazionale e territoriale, il Consiglio Federale stabilisce le quote di iscrizione ai Campionati Regionali ed all'attività di formazione, aggiornamento ed esame arbitri ed insegnanti e, le modalità di versamento.

Art. 5 Contributi da Enti Locali, territoriali, proventi diversi e sponsorizzazioni

Le strutture periferiche hanno facoltà di ricevere nell'ambito della propria Regione, contributi da Enti locali e territoriali o proventi diversi meglio definiti nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIGB ed inseriti nel budget predisposto. Eventuali contratti di sponsorizzazione, sono di competenza della sede centrale, a firma del Presidente Federale, con emissione di fattura da parte degli uffici federali. In questo caso il c/c bancario di riferimento dovrà essere quello della sede centrale e, la somma ricevuta dedotta l'IVA, sarà riconosciuta a favore della struttura periferica di riferimento.

Art. 6 – Tipologia delle spese

Le spese sostenute dalle strutture periferiche sono di funzionamento e per attività sportiva e si riferiscono all'attività istituzionale e sportiva stabilita dal Consiglio Federale nei limiti degli stanziamenti deliberati annualmente.

I rimborsi spese documentati a piè di lista, secondo le previsioni specificate dal Disciplinare TRIC della FIGB, potranno essere ammessi se presentati con moduli federali, correttamente compilati e accompagnati dai giustificativi previsti in originale e firmati dal soggetto interessato con firma autografa o firma digitale legalmente riconosciuta. In quest'ultima ipotesi l'invio potrà avvenire a mezzo posta elettronica.

Gli Arbitri, gli Insegnanti ed i Tecnici che collaboreranno direttamente con la struttura periferica alle attività sportive o di formazione ed aggiornamento, dovranno essere convocati di volta in volta con apposita lettera di incarico nella quale sarà indicata la motivazione, la sede ed il compenso calcolato secondo quanto stabilito dal Consiglio Federale. Il pagamento potrà avvenire a presentazione di autocertificazione compensi da attività sportive dilettantistiche in originale con firma autografa o firma digitale legalmente riconosciuta, senza necessità di ulteriore autorizzazione, per le somme non assoggettate a ritenute. In tutti gli altri casi, gli uffici federali dovranno essere tempestivamente informati al fine di poter versare le ritenute entro i termini di legge.



GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE NORME DI ATTUAZIONE

(Modificato ed approvato con delibera del CF n. 46 del 23/05/2017)

Nell'ambito del supporto organizzativo fornito dagli Enti Affiliati del territorio, potranno essere riconosciuti contributi nei limiti fissati dal Consiglio Federale. La liquidazione da parte della struttura periferica dovrà essere preventivamente autorizzata.

Il Segretario Generale invierà annualmente un documento di sintesi deliberato dal Consiglio Federale con la tipologia di voci, gli importi rimborsabili e le competenze nonché le modalità di autorizzazione.

Art. 7 – Acquisto di beni inventariabili

L'acquisto di beni inventariabili da parte della Struttura periferica dovrà avvenire previa autorizzazione da parte del Segretario Generale e a seguito di espressa richiesta motivata da parte della struttura stessa.

Art. 8 – Competenza delle Spese e Rendiconto

Ai Presidenti dei Comitati Regionali, ai Delegati Regionali e ai Delegati delle Province Autonome di Trento e Bolzano è attribuita la figura di "delegato alla spesa", con obbligo di rendiconto.

La struttura periferica avrà l'obbligo di presentare entro il 30 ottobre ovvero entro la data annualmente stabilita, il preventivo e la relazione sul programma di attività firmati e conformi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Federale. La relazione dovrà riportare l'elenco di massima degli Arbitri, degli Insegnanti e/o dei Tecnici o di altri soggetti di cui la struttura avrà necessità di avvalersi ed il budget dovrà recepire i compensi da erogare per tali prestazioni oltre ad eventuali investimenti per acquisti di beni materiali o immateriali.

Le strutture periferiche dovranno anticipare mensilmente anche a mezzo posta elettronica la prima nota di banca e cassa ed i giustificativi relativi, fermo restando l'invio degli originali debitamente firmati, entro le scadenze e secondo le modalità stabilite dall'art. 31 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità FIGB.

I pagamenti dovranno rispettare i principi di tracciabilità dei flussi stabiliti dalla legge ed effettuati secondo le normative a mezzo bonifico o assegno bancario e le spese giustificate da fattura, ricevuta o scontrino fiscale.

Art. 9 – Contratti

Nell'ambito dell'organizzazione di attività sportive o di funzionamento degli organi periferici, per i quali dovesse essere necessario instaurare collaborazioni di natura continuativa, esse dovranno essere preventivamente sottoposte al Consiglio Federale per l'approvazione e la relativa firma da parte del Presidente Federale o, in delega, del Segretario Generale, nei limiti deliberati dal Consiglio Federale.

In generale, tutti i contratti, devono essere sottoposti alla firma del Legale Rappresentante.



FIGB

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE



ITALIA
DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

NORME DI ATTUAZIONE

(Modificato ed approvato con delibera del CF n. 46 del 23/05/2017)

Art. 10 – Entrata in vigore

Le norme di attuazione e le eventuali variazioni entrano in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Federale.